

Tribunale di Vicenza, 11 maggio 2012. Pres. Colasanto, Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione – Autorizzazione del giudice delegato – Non necessità – Diniego di autorizzazione ad effettuare pagamenti in esecuzione del C.P. - Reclamo – Inammissibilità.

L'attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano concordato non è soggetta di norma ad autorizzazione del giudice delegato, e pertanto un eventuale diniego di autorizzazione ad effettuare un pagamento concordatario non è reclamabile.

Proc. n. 537/2012 R.G.

Omissis

Premesso che, nella presente procedura, il C.G. è stato nominato anche Commissario Liquidatore, per economicità di costi e speditezza di funzioni;

rilevato che il reclamo verte sulla decisione del Commissario Liquidatore di non procedere ad ulteriori riparti, per la ritenuta opportunità di attendere gli sviluppi di un importante contenzioso tributario riguardante la società Trade Work srl in concordato preventivo, per l'effetto che potrebbe avere sull'esecuzione dello stesso, opportunità che il G.D. ha condiviso, mediante l'apposizione in calce alla comunicazione del Commissario della sua decisione della dicitura: "visto, si condividono le conclusioni del Commissario Giudiziale", avallando così la scelta operata dal medesimo;

rilevato che il Comitato dei Creditori ha preso atto della situazione rappresentata dal Commissario e non ha assunto alcuna iniziativa in proposito;

rilevato che la reclamante ha chiesto invece di dare luogo alla ripartizione delle somme in favore dei creditori tutti, o quanto meno di quelli aventi grado poziore rispetto all'Agenzia delle Entrate;

ritenuto che dopo l'omologazione del concordato preventivo, l'attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano

concordato non sia soggetta ad autorizzazione del G.D., salvi i casi stabiliti eventualmente dal decreto di omologazione (che però nel caso di specie nulla prevede);

ritenuto quindi che in nessun caso il visto del G.D. apposto in calce ad una decisione liquidatoria del Commissario (nella specie di non procedere ai riparti) possa essere inteso come un provvedimento suscettibile di reclamo, non potendo essere letto alla stregua di un "diniego di un'autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti siccome previsti nel concordato omologato", secondo la prospettazione della odierna reclamante, atteso che il G.D. non dispone di tale potere autorizzatorio;

ritenuto che neppure possa essere prospettato un reclamo nei confronti della decisione negativa del Commissario Liquidatore (che avrebbe dovuto peraltro essere rivolto al G.D. ai sensi dell'art. 36 l.f.), atteso che per l'attività del Liquidatore l'art. 182 l.f. (benché richiami espressamente gli artt. 37, 38 e 39 l.f.) non richiama l'art. 36 cit. (come fa invece l'art. 165 l.f. per il Commissario Giudiziale, per gli atti od omissioni di natura non liquidatoria di sua competenza);

ritenuto pertanto inammissibile il reclamo;

P. Q. M.

visto l'art. 26 l.f.;

dichiara inammissibile il reclamo proposto da REVIND srl il 30.1.2012;

condanna il reclamante al pagamento delle spese di questa fase in favore delle parti costituite, liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi e forfetari € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Vicenza, 10.5.2012.

Il Presidente.